

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC in data 24/04/2013

Prot. n. 13236/5.1.3

Udine, 24 aprile 2013

Allegati: n. 1

Ai Presidenti delle Province della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Agli Amministratori temporanei
delle Comunità montane della Regione

Ai Presidenti delle Unioni di comuni della Regione

Ai Presidenti dei Consorzi della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Oggetto: Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, articolo 14. Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione. Comunicazione.

La Giunta regionale nella seduta del **18 aprile 2013** ha approvato in via definitiva la deliberazione n. **765** riguardante il patto di stabilità interno degli enti locali della Regione con la quale è stata determinata l'entità del concorso di ogni singolo ente, sono stati definiti i termini e le modalità del monitoraggio ed è stata approvata la relativa modulistica.

La presente nota vuole richiamare le disposizioni relative al **coordinamento della finanza pubblica**, applicabili agli enti locali della Regione e fornire ulteriori indicazioni e precisazioni di carattere operativo, anche alla luce del contenuto della deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata.

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

➤ ENTI DESTINATARI

Sono soggetti al patto di stabilità interno le **Province** ed i **Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti**.

Riferimenti demografici

Ai fini del concorso dei Comuni agli obiettivi del patto di stabilità, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per il 2013 si fa riferimento alla popolazione 2011) e derivante dai dati delle anagrafi comunali.

➤ OBIETTIVI DA RISPETTARE

Gli enti soggetti al patto sono tenuti:

- 1) a **conseguire**, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un **saldo finanziario in termini di competenza mista**, quale differenza tra entrate finali e spese finali e determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- 2) a **ridurre il proprio debito residuo**;
- 3) ad **assicurare una riduzione della spesa di personale**.

1. CONSEGUIMENTO DEL SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA

Gli enti assoggettati al patto di stabilità interno **concorrono agli obiettivi** di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo finanziario, in termini di competenza mista modulato, a livello regionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 765/2013, tenuto conto dell'**obiettivo complessivo assegnato** al sistema degli enti locali a seguito dell'**accordo Stato Regione**.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 765/2013, ha autorizzato la **cessione degli spazi finanziari** da parte della Regione a favore degli enti locali, per l'anno 2013, in misura pari a **15 milioni** di euro per le **Province** e **75 milioni** di euro per i **Comuni**. Tale cessione consente la rimodulazione dell'entità del concorso alla manovra così come sopra determinata.

Gli **spazi finanziari** sono assegnati alle Province ed ai Comuni per il soddisfacimento di fabbisogni di **pagamenti in conto capitale**.

Modalità cessione spazi finanziari alle Province

La cessione degli spazi finanziari a favore delle **Province** è determinata ed assegnata in misura **proporzionale ai trasferimenti loro attribuiti** per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L.R. n. 18/2011. Il **modello 1/P**, determina l'obiettivo programmatico in termini di saldo di competenza mista.

Modalità cessione spazi finanziari ai Comuni

La cessione di spazi finanziari a favore dei **Comuni** è determinata ed assegnata:

- a) per il **60% (quota A) in proporzione al saldo obiettivo** di ciascun Comune in base all'accordo Stato-Regione. Tale quota è da utilizzare con priorità assoluta per i pagamenti da effettuarsi nell'esercizio 2013 relativi ad opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012.

L'obiettivo risultante a seguito del riparto degli spazi finanziari è indicato nel modello 1/C (rigo: Saldo obiettivo rideterminato – patto regionale);

b) per il **40% (quota B) sulla base dello scostamento dall'obiettivo di cui al punto a), rispetto ad ulteriori esigenze per pagamenti da effettuarsi nell'esercizio 2013**, per opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012. La cessione di tale ulteriore quota avviene:

a) a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione, coprendo integralmente le esigenze segnalate fino ad esaurimento dell'ammontare degli spazi finanziari;

b) è assegnata per pagamenti relativi ad opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012 nonché per opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, a condizione che l'ente dichiari di aver destinato la quota del 60% con priorità assoluta per pagamenti da effettuarsi nell'anno 2013 relativi ad opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, e qualora quest'ultima non sia risultata sufficiente.

Per il **calcolo della quota del 40%** (quota B), relativa all'attribuzione degli ulteriori spazi di spesa da certificare e richiedere con la compilazione dell'ALLEGATO A, è necessario che **i Comuni facciano una programmazione delle entrate e delle spese prendendo a riferimento la struttura del modello 3A**. Nel calcolo si deve tener conto delle previsioni di pagamento che soddisfino i criteri previsti per l'assegnazione delle quote A e B, cioè opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, ed opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012. Il **saldo** finanziario in termini di competenza mista **che ne deriva** deve essere **raffrontato** con l'obiettivo programmatico rideterminato a seguito della cessione della quota A (modello 3A rigo OB – obiettivo programmatico annuale saldo finanziario 2013 – patto regione).

Qualora il saldo finanziario (costruito prendendo a riferimento la struttura del modello 3A e indicato al rigo SFIN) risulti inferiore all'obiettivo programmatico, la differenza tra i due costituirà l'importo che l'Ente potrà richiedere quale attribuzione di ulteriore spazio finanziario a fronte di pagamenti per opere per la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012, nonché per opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, a condizione che la quota del 60% non sia risultata sufficiente.

Esempio:

L'ente si trova nella seguente situazione:

- 1) saldo finanziario presunto (mod. 3A rigo SFIN) per un ammontare pari a 30.000 euro;
- 2) obiettivo programmatico annuale saldo finanziario 2013 – patto regionale (mod. 3A rigo OB) pari a 50.000 euro;

allora: la possibile richiesta di cessione di spazi finanziari (quota B) tramite l'Allegato A, sarà pari a 20.000 euro.

Ai fini del riparto di cui alla lettera b) i Comuni devono far pervenire la **certificazione** di cui all' **Allegato A** alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale **entro e non oltre il 10 maggio 2013**, pena l'esclusione dal riparto stesso.

L'assegnazione di tali ulteriori spazi finanziari, sulla base dei fabbisogni certificati e richiesti dai Comuni, è autorizzata **con successiva delibera di Giunta regionale** da adottarsi entro il **31 maggio 2013**.

In seguito a tale assegnazione, il **saldo obiettivo finale di cui al modello 1/C verrà rideterminato** e sarà sempre disponibile e visualizzabile tramite il "sistema web finanza locale".

I singoli elementi del calcolo che hanno determinato l'importo della richiesta vanno conservati, in quanto potranno essere richiesti in seguito dal Servizio finanza locale ai fini del controllo.

A titolo collaborativo, su indicazione dell'ANCI (nota protocollo n. 330 del 24 aprile 2013), si forniscono chiarimenti, seppur sintetici in merito agli interventi di parte capitale rientranti nel concetto di **“opere contrattualizzate entro il 31 dicembre 2012”** e di **“opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012”**.

Per **opere** si deve necessariamente intendere “investimenti in conto capitale”; pertanto va ricompreso tutto ciò che è contabilizzato al Titolo II della spesa e per cui è prevista una fase procedurale di aggiudicazione. Conseguentemente vanno considerati sia lavori che servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e, relativamente ai lavori, anche quelli di cui alla legge regionale n. 14/2002, laddove vi sia stata nel 2012 almeno l'aggiudicazione provvisoria.

In questo contesto quindi rientrano anche i servizi attinenti all'architettura e ingegneria di cui al capo IV del d.lgs. n. 163/2006 (le spese tecniche dei progetti). Vi rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria inseriti al Titolo II della spesa, trattandosi anche in questo caso di lavori disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006 e dalla L.R. n. 14/2002.

Tali chiarimenti interpretativi risultano coerenti con l'obiettivo generale che è quello di “pagare le imprese”; quindi è necessario fare riferimento a tutti quei pagamenti che incidono sul calcolo del saldo di competenza mista.

Per tutti questi pagamenti vale il principio della aggiudicazione provvisoria che è un concetto che si applica sia ai lavori che ai servizi che alle forniture.

In definitiva nel concetto ampio di “opere” rientrano:

- a) lavori, servizi e forniture finanziate al Titolo II della spesa – spese in conto capitale, la cui aggiudicazione almeno provvisoria è avvenuta non oltre il 31 dicembre 2012;
- b) pagamenti programmati nel 2013 relativi a tutte le somme inserite nel quadro economico del progetto approvato entro il 31 dicembre 2012, purché siano strettamente necessari a rendere fruibile l'opera principale (infatti, con l'aggiudicazione provvisoria dell'opera principale o a “base d'asta” si considerano impegnate tutte le somme del quadro economico del progetto);
- c) pagamenti relativi a forniture, sempre finanziate al titolo secondo della spesa ma non previste nel quadro economico dell'opera, alla restrittiva condizione che “siano strettamente indispensabili” per rendere effettivamente fruibile un'opera pubblica, la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012.

Ricognizione obiettivi programmatici Province e Comune (patto verticale/orizzontale)

Gli enti che nel corso dell'esercizio 2013 prevedono di conseguire un differenziale positivo, ovvero un differenziale negativo, rispetto all'obiettivo assegnato, comunicano entro il **20 settembre 2013** alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, l'importo degli spazi finanziari da cedere/acquisire nell'anno 2013 utilizzando la certificazione di cui all'**Allegato B**.

La **rimodulazione degli obiettivi programmatici** dei Comuni e delle Province interessati alla distribuzione degli spazi finanziari resisi disponibili è autorizzata, previo espletamento dell'attività tecnica ed istruttoria, con successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il **31 ottobre 2013**.

Con il medesimo atto di cui al precedente capoverso, la Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità per la rendicontazione, da parte di Comuni e Province, dell'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti, nonché le **sanzioni** derivanti dal mancato rispetto dei requisiti stabiliti.

Il Servizio finanza locale provvede ad effettuare **controlli a campione**, sulla base della circolare del Segretariato generale della Regione n. 2 del 22 giugno 2011, al fine di verificare la corretta applicazione delle modalità attuative da parte delle Province e dei Comuni soggetti al patto di stabilità.

La certificazione di cui all'**Allegato B** deve pervenire entro il **20 settembre 2013**, pena l'esclusione dal relativo riparto degli spazi finanziari.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

In merito al fondo svalutazione crediti si richiama quanto indicato nella **circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF) (pag. 31). Tale fondo, non dando luogo ad impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione vincolato, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

Dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, alla stregua di quanto previsto anche a livello nazionale, le seguenti tipologie di entrate e di spese:

- a) **risorse correnti connesse con la dichiarazione di stato di emergenza;**
- b) **risorse connesse con la dichiarazione di grande evento;**
- c) **risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea.**

Gli Enti che vogliano avvalersi di tali esclusioni devono attenersi, per le modalità operative, a quanto indicato nella **n. 5/2013 del MEF** concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, (pagine da 21 a 26).

2. PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO

Gli enti sono tenuti a ridurre il proprio debito nell'esercizio 2013, come di seguito indicato;

- a) per le **Province** e i **Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti**, lo stock di debito deve essere ridotto dell'**1 per cento** rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) per i **Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti**, lo stock di debito deve essere ridotto dello **0,5 per cento** rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) per i **Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti**, lo stock di debito deve essere ridotto dello **0,1 per cento** rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente¹.

Ai fini della determinazione del debito sono **esclusi dal conteggio**:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

¹ A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 4 gennaio 2013, le percentuali indicate e la loro differenziazione per classi di enti continuano a trovare applicazione fino all'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, che definirà, ai sensi dell'articolo 8, della legge 183/2011, le modalità di riduzione dello stock di debito valide per tutti gli enti locali del territorio nazionale e, di conseguenza, per tutti gli enti locali della Regione.

- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50%. Nel caso in cui tali tipologie di mutui beneficino anche di contributo ai sensi della lettera a), l'importo da portare in detrazione ai fini del patto sarà quello proporzionato al contributo unitamente al 50% della parte che rimane in carico all'ente. (Ad esempio se l'ente riceve su un mutuo di 100 euro una contribuzione di 60 euro può detrarre 60 euro e il 50% dei 40 euro che rimangono a suo carico: in totale 80 euro);
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
- e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
- f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

Gli accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito, su più annualità, per un massimo di tre.

Precisazioni per il calcolo delle voci contenute nei prospetti del debito: (vedasi allegato 1 Modello 2A)

- i **Comuni** assoggettati al patto **per la prima volta nell'anno 2013**, devono considerare quale debito iniziale il valore dello stock di debito effettivo al 31/12/2012; i **Comuni già assoggettati** al patto nel 2012 (anche quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che avevano deliberato l'adesione al patto), devono indicare quale debito iniziale per il 2013 il valore del debito finale al 31/12/2012, così come risultante dai conteggi effettuati ai fini del patto di stabilità interno;
- laddove l'importo relativo al rimborso della quota capitale non sia iscritto nel Titolo III della spesa perché effettuato direttamente dal soggetto che ha concesso il contributo, mentre il debito risulta iscritto nello stock, si ritiene corretto, ai fini del patto, portare il rimborso in aumento della "Q lorda"; che pertanto andrà inserito nella voce "Q6" (riduzioni di mutui e prestiti da altre cause), che viene poi sommata alla "Q lorda". Un tanto per tenere distinti i due importi e non alterare l'importo della "Q lorda" che deve corrispondere al Titolo III della spesa, esclusi gli interventi 1 e 2;
- non vengono conteggiati nello stock di debito i debiti pluriennali nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime;
- nella Q6 sono inseriti anche gli importi relativi alle riduzioni di mutui e prestiti da altre cause (esempio: riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitale).

Enti esonerati dall'obbligo di riduzione dello stock di debito

Gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio, sono esonerati nell'anno successivo, dall'obbligo di ridurre lo stock di debito.

Gli enti che beneficiano di tale esonero devono comunicarlo al Servizio finanza locale entro la data fissata per la compilazione dei modelli (17/06/2013).

3) RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE

Gli enti che presentano come media del triennio 2007-2009, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente **superiore al 30 per cento**, devono assicurare, **per ogni anno** del triennio 2012-2014, una **riduzione** della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La percentuale di cui sopra è elevata al **35 per cento** per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31

marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità.

Costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

Nel calcolo della **media del triennio 2007-2009 (30%)** del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non vengono operate esclusioni ad eccezione degli eventuali oneri arretrati per rinnovi contrattuali. Infatti, tale rapporto rappresenta un indicatore di natura strutturale.

Invece, qualora si debba dimostrare la riduzione della spesa di personale nell'anno 2013 in riferimento all'esercizio precedente, nel calcolo andranno esclusi anche eventuali aumenti relativi a rinnovi del contratto collettivo regionale e dei contratti integrativi di ente per la parte obbligatoria.

Il dato della spesa di personale del 2012 da raffrontare con il dato 2013 dovrebbe essere quantomeno un dato di pre-consuntivo.

Per i conteggi si fa riferimento al dato relativo agli impegni.

Si precisa che nella spesa di personale **non vanno rilevate**, come già previsto per l'anno 2012, le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2013 e relative a:

- a) polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) quote obbligatorie delle categorie protette, all'utilizzo di lavoratori socialmente utili e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137 della legge regionale 27/2012;
- c) contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

Le spese di personale connesse alle **convenzioni e alle associazioni intercomunali** di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, **sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti** in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

Qualora nel 2012 si sia proceduto ad effettuare un riparto diverso, è necessario, per omogeneità di raffronto con il 2013, modificare anche il dato del 2012.

Ad esempio se nella spesa di personale del 2012 l'Ente aveva già tenuto conto della quota a suo carico per il servizio in convenzione o associazione i dati da raffrontare sono già omogenei. Al contrario, se la spesa di personale, nel 2012, è stata rilevata soltanto dal capofila della convenzione o dell'Associazione intercomunale, quest'ultimo dovrà depurare la spesa dalle quote a carico degli altri comuni partecipanti, mentre questi ultimi dovranno sommare a quella del 2012 la quota di loro competenza. Altrimenti si rileverebbe un aumento della spesa nel 2013 non giustificato per quegli enti che nel 2012 non avevano dichiarato la quota a loro carico.

Il riparto **pro quota non è consentito nel caso di Piante organiche aggiuntive** inserite presso il comune denominato "ente gestore". In tal caso la spesa di personale viene dichiarata dall'ente capofila.

Inoltre, per il 2013, gli enti verificano la media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente rispetto ai dati disponibili del triennio immediatamente precedente. **Se tale media risulta superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.** Il riferimento al triennio immediatamente precedente si intende agli ultimi dati disponibili: pertanto per il 2013 gli anni da considerare sono il 2010, 2011 e 2012. Nel calcolo della media del triennio 2010-2012 del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non vengono operate esclusioni ad eccezione degli eventuali oneri arretrati per rinnovi contrattuali. Infatti, tale rapporto rappresenta un indicatore di natura strutturale.

Le **nuove assunzioni** di personale da parte delle **Aziende per i servizi alla persona o delle Aziende sanitarie**, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni sopra specificate. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.

Le procedure per le assunzioni dovranno comunque essere conformi al disposto di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - n. 16 del 9 novembre 2009, in merito all'inclusione od esclusione dalle spese di personale di cui all'intervento 1 del titolo I della spesa degli incentivi per la progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero ICI, si condivide l'impostazione della Corte. Il giudice contabile ha affermato, infatti, che tali spese non rilevano ai fini dei conteggi previsti per la quantificazione della spesa di personale, poiché non possono ricondursi ad un concetto di riduzione della spesa stessa connesso alla dinamica retributiva ed occupazionale.

➤ **SANZIONI**

Nel caso di **mancato conseguimento degli obiettivi previsti, anche di uno solo dei tre**, per il rispetto del patto di stabilità interno, risultante dalla verifica dell'organo di revisione, gli enti nell'esercizio successivo:

1. non possono procedere ad assunzioni di personale, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il divieto opera per assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni obbligatorie di categorie protette;
2. non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti interamente da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito;
3. non possono sostenere le spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre è vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione;
4. devono ridurre del 2 per cento le spese relative a manutenzione straordinaria e locazione passiva degli immobili rispetto alla media delle medesime spese riferiti ai consuntivi del quinquennio 2005-2009 e inoltre non possono procedere ad operazioni di acquisto immobili. Rimangono escluse dal divieto le spese per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nonché quelle relative all'applicazione del D.lgs. n. 42/2004 e D.lgs. n. 81/2008. Tale sanzione, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 765/2013, non si applica nel caso di acquisto di terreni, da parte degli enti locali soggetti al patto, esclusivamente se tale operazione non comporta oneri di gestione che possano gravare sui bilanci futuri degli enti stessi.

Per gli enti locali che non rispettino l'obiettivo programmatico annuale in termini di saldo finanziario di competenza mista, oltre alle sanzioni sopra riportate, con la legge finanziaria regionale sono ridotti nell'anno successivo i trasferimenti ordinari, per un importo pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

Si richiama l'attenzione a quanto riportato nella circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del MEF relativamente alle misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno (da pagina 57 a 59).

➤ **MONITORAGGIO**

ENTRO LA DATA FISSATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2013 (17 giugno 2013)

- le Province ed i Comuni inviano al Servizio finanza locale, i modelli 2A, 3A e 5A con i dati a previsione;
- l'organo di revisione invia al Servizio finanza locale il modello 6A.

ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE, E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 LUGLIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO:

- le Province ed i Comuni inviano al Servizio finanza locale, i modelli 2B, 3B e 5B con i dati a consuntivo;
- l'organo di revisione invia al Servizio finanza locale il modello 6B.

Si ricorda che il **mancato invio dei modelli 2B, 3B e 5B entro il 31 luglio dell'anno successivo** a quello di riferimento, costituisce **inadempimento al patto di stabilità**, con conseguente **applicazione delle sanzioni** per il mancato rispetto.

L'adempimento dell'**invio dei modelli** con i dati sia a previsione che a consuntivo si intende eseguito con la trasmissione tramite il "**sistema web finanza locale**", appositamente predisposto.

MONITORAGGI PERIODICI

Le Province ed i Comuni inviano il **modello 4** al Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:

- monitoraggio al 30 giugno, entro il **31 luglio**;
- monitoraggio al 30 settembre e previsioni al 31 dicembre, entro il **15 ottobre**;
- monitoraggio al 31 dicembre, entro il **31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento.

In occasione dei monitoraggi periodici il Servizio finanziario degli enti verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota, che deve pervenire al Servizio finanza locale entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di riferimento.

PROCEDURA PER EVENTUALI RETTIFICHE DEI MODELLI

Gli enti possono provvedere ad eventuali rettifiche dei dati già trasmessi a previsione ed a consuntivo entro 30 giorni dalla loro trasmissione.

La procedura è la seguente:

1. inviare, **esclusivamente** al Servizio finanza locale, richiesta motivata di sblocco dell'applicativo informatico al seguente indirizzo di posta elettronica **pattostab.aall@regione.fvg.it**;
2. una volta effettuate le modifiche, inviare una comunicazione che illustri le rettifiche apportate, sempre mediante l'utilizzo del sopra riportato indirizzo di posta elettronica.

I modelli relativi al patto di stabilità anno 2013 sono disponibili sul "sistema web finanza locale".

A titolo collaborativo si riassumono, nella sottostante tabella, le scadenze relative agli adempimenti procedurali del patto di stabilità.

TEMPISTICHE PATTO DI STABILITA' ANNO 2013	
10 MAGGIO 2013	I COMUNI FANNO PERVENIRE LE CERTIFICAZIONI (ALLEGATO A)
31 MAGGIO 2013	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER RIPARTO 40% SPAZI FINANZIARI
17 GIUGNO 2013	TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO 2013 PER COMUNI E PROVINCE TRASMISSIONE MODELLI 2/A 3/A 5/A + REVISORI 6/A
31 LUGLIO 2013	TERMINE PER COMUNI E PROVINCE INVIO MODELLI PATTO 2012
31 LUGLIO 2013	COMUNI E PROVINCE MONITORAGGIO/2013 MODELLO 4
20 SETTEMBRE 2013	COMUNICAZIONE ENTI (COMUNI E PROVINCE) CESSIONE/ACQUISIZIONE SPAZI FINANZIARI (ALLEGATO B)
15 OTTOBRE 2013	COMUNI E PROVINCE MONITORAGGIO/2013 MODELLO 4
31 OTTOBRE 2013	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER RIMODULAZIONE OBIETTIVO COMUNI E PROVINCE A SEGUITO ISTRUTTORIA + CRITERI E MODALITA' RENDICONTAZIONE 100% SPAZI + SANZIONI EVENTUALI
31 GENNAIO 2014	COMUNI E PROVINCE MONITORAGGIO/2013 MODELLO 4

➤ VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione:

- certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di bilancio di previsione (modello 6A);
- verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;
- vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- verifica il raggiungimento degli obiettivi e certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti a consuntivo (modello 6B);
- verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.

La certificazione da parte dell'Organo di revisione va fatta utilizzando i modelli 6A e 6B.

I modelli 6A e 6B, oltre che tramite il "sistema web finanza locale", dovranno pervenire anche in cartaceo (tramite fax o posta) debitamente firmati. Inoltre, l'Organo di revisione unitamente all'invio dei modelli potrà comunicare qualsiasi altra informazione che ritenga utile segnalare o specificare.

Unitamente al modello 6A l'Organo di revisione trasmette al Servizio finanza locale i dati riferiti all'ammontare degli impegni della spesa di personale per l'anno 2012, di cui alla sottostante tabella:

Dati spesa di personale	Importo anno 2012 (impegni)
Intervento 1	
a sommare	
Irap	
collaborazioni coordinate e continuative	
somministrazione lavoro	
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000	
a detrarre	
eventuali oneri relativi a rinnovi contrattuali	
Totale	

Media percentuale triennio 2007- 2009 con le voci sopra indicate	%
---	----------

La tabella dovrà essere compilata:

- a) dagli enti che sono assoggettati per la prima al patto di stabilità;
- b) dagli enti che, a seguito delle nuove disposizioni circa il riparto della spesa di personale delle convenzioni o associazioni intercomunali (obbligo del pro quota dal 2013) hanno necessità di modificare i dati del 2012 per un raffronto omogeneo.

Modalità operative per l'inserimento dei dati nel "sistema web finanza locale"

Si ricorda che dopo l'operazione di inserimento dei dati nel sistema "web finanza locale" è necessario confermare la trasmissione dei dati stessi. In mancanza di conferma, i modelli non risultano trasmessi agli uffici regionali.

Gli importi inseriti nel sistema web devono essere espressi in euro con arrotondamento all'unità di euro.

ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Gli enti non soggetti al patto sono sottoposti a misure di contenimento della spesa di personale.

Sono state riproposte le stesse disposizioni previste per l'anno 2012 con la modifica dei riferimenti temporali. Pertanto gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, possono, nel 2013, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, 2011-2012, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso del 2013. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente (2011). Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel 2013, purché venga rispettato il limite di spesa del penultimo anno precedente (2011).

Per spesa di personale si intende, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente (compreso quanto corrisposto al Segretario) anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

Non rilevano le nuove assunzioni relative a:

- a) polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) quote obbligatorie delle categorie protette, all'utilizzo di lavoratori socialmente utili e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137 della legge regionale 27/2012;
- c) aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

Al **regime delle assunzioni sono, altresì, consentite deroghe**, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento. Per il calcolo del parametro obiettivo si prendono a riferimento i dati derivanti dall'ultimo rendiconto approvato, in quanto sono gli ultimi dati certi a disposizione dell'ente.

A tale proposito si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 che prevede i nuovi parametri per il triennio 2013-2015.

(Esempio: Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, previsto al punto 6) della certificazione dei parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, è del 40%. L'ente risulta virtuoso se ha un rapporto più basso del 15% che corrisponde a circa 34%);

- b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento. La popolazione cui fare riferimento è quella risultante dagli ultimi dati a disposizione delle anagrafi comunali, desunti dalla "Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile" (Istat/Posas)".

A tal proposito si rammenta che con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 sono stati modificati i rapporti medi dipendenti/popolazione residente per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

Per la popolazione si fa riferimento all'ultimo dato ufficiale; per i dipendenti si fa riferimento a quelli in servizio al 1° gennaio 2013.

(**Esempio:** Nel caso di fascia demografica da 1000 a 2999 abitanti il rapporto deve essere 1/130. Un dipendente ogni 130 abitanti. Ridurre il rapporto del 20% significa aumentare il denominatore. Pertanto risulterà virtuoso quell'ente che avrà un rapporto pari - con arrotondamenti - a circa 1/162; cioè un dipendente ogni 162 abitanti).

Si ricorda che nel calcolo dei dipendenti in servizio rientrano anche quelli in aspettativa sindacale. Infatti la disposizione derogatoria prevista dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, articolo 10, comma 25 è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 217/2012 della Corte Costituzionale.

Le deroghe sopra richiamate consentono all'ente di assumere anche in mancanza di cessazioni e senza dover rispettare il limite di spesa.

Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, **sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti** in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

Qualora nel 2011 si sia proceduto ad effettuare un riparto diverso è necessario, per omogeneità di raffronto con il 2013, modificare anche il dato del 2011.

Ad esempio se nella spesa di personale del 2011 l'Ente aveva già tenuto conto della quota a suo carico per il servizio in convenzione o associazione i dati da raffrontare sono già omogenei. Al contrario, se la spesa di personale, nel 2011, è stata rilevata soltanto dal capofila della convenzione o dell'Associazione intercomunale, quest'ultimo dovrà depurare la spesa dalle quote a carico degli altri comuni partecipanti, mentre questi ultimi dovranno sommare a quella del 2011 la quota di loro competenza. Altrimenti si rilevarebbe un aumento della spesa nel 2013 non giustificato per quegli enti che nel 2011 non avevano dichiarato la quota a loro carico.

In relazione alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - n. 16 del 9 novembre 2009, in merito all'inclusione od esclusione dalle spese di personale di cui all'intervento 1 del titolo I della spesa degli incentivi per la progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero ICI, si condivide l'impostazione della Corte. Il giudice contabile ha affermato, infatti, che tali spese non rilevano ai fini dei conteggi previsti per la quantificazione della spesa di personale, poiché non possono ricondursi ad un concetto di riduzione della spesa stessa connesso alla dinamica retributiva ed occupazionale.

Le procedure per le assunzioni dovranno comunque essere conformi al disposto di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009.

SANZIONI PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO

Gli enti non soggetti al patto di stabilità interno che non rispettano i limiti di spesa di personale sopra indicati, non possono sostenere, nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto, spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture, in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre, anche per tali enti, è previsto il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione.

Il Servizio finanza locale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail al seguente indirizzo: pattostab.aall@regione.fvg.it.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

Referenti:

dott.ssa Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail
alessandra.mossenta@regione.fvg.it;

dott. Andrea Battiston – tel. 0432/555267, e-mail andrea.battiston@regione.fvg.it;

dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505, e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it;

sig. Alberto Germano – tel. 0432/555762, e-mail alberto.germano@regione.fvg.it;

sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail donatella.minisini@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

D'ordine del Direttore del Servizio finanza locale
- dott. Salvatore Campo –

Il responsabile delegato di P.O.
- dott.ssa Alessandra Mossenta –



ALLEGATO 1– INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 2A

Servizio finanza locale		MODELLO 2A
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme		
Ente:		
AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI DI PREVISIONE 2013		
		IMPORTI
D. Iniz.	Debito al 31/12 anno precedente	Debito effettivo al 31/12/2012 per gli enti soggetti al patto per la prima volta; debito finale ai fini del patto per gli enti già soggetti nel 2012
	a detrarre	
Q lorda	Quota capitale da rimborsare*	Titolo III della spesa esclusi gli interventi 1 e 2.
	a detrarre	
Q1	quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Per gli enti già assoggettati al patto nel 2012 le detrazioni da apportare alla Q lorda si riferiscono all'indebitamento contratto nel 2012 (che va in ammortamento nel 2013) e all'indebitamento che si intende contrarre dall'1/1/2013 (per quest'ultimo solo a condizione che entri in ammortamento già nel 2013). Per gli enti che entrano nel patto nel 2013 le detrazioni vanno compilate esclusivamente per quei mutui contratti nel 2013 e che entrano in ammortamento nel 2013. Le voci da Q1 a Q7 sono correlate alle detrazioni apportate sui mutui e prestiti obbligazionari ed inserite alle voci da M1 a M7
Q2	quote da rimborsare su mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	
Q3	quote da rimborsare su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
Q4	quote da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
Q5	quote da rimborsare su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi	
Q6	quote da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco	
Q7	quote da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile	
	a sommare	
Q8	riduzioni di mutui e prestiti da altre cause	Voce che si somma alla Q lorda e quindi riduce lo stock di debito (es. riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitale)
Q netta	Quota capitale da rimborsare ai fini del patto** (Q lorda + Q8 - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7)	
	a sommare	
M lordi	Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ***	Mutui e prestiti obbligazionari che si prevede di contrarre nel 2013
	a detrarre	
M1	indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Le detrazioni da apportare alla M lordi si riferiscono ai mutui e prestiti che si prevede di contrarre nel 2013
M2	mutui da assumere in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	
M3	indebitamento da contrarre per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
M4	indebitamento da contrarre per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
M5	indebitamento da contrarre per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) per le quote imputate agli esercizi successivi	
M6	indebitamento da contrarre per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco	
M7	indebitamento da contrarre per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile	
M Netti	Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del patto (importo netto) (M lordi - M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7)	
D. Fin.	debito al 31/12 anno in corso (D. Iniz. - Q netta + M netti)	
Variazione debito % ((D.Fin. - D.Iniz.) / D.Iniz)		

* si intende il Titolo III esclusi gli interventi 1 e 2

** le quote di capitale da rimborsare di cui alle fattispecie Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7 si riferiscono all'indebitamento contratto a decorrere

*** vengono sommati eventuali debiti pluriennali